

Bruxelles, 26 maggio 2025  
(OR. en)

9432/25

COMPET 427  
MI 333  
IND 159  
ENV 407  
ENER 164  
ECOFIN 604  
DIGIT 98  
BETREG 23  
EDUC 185  
POLCOM 107  
DELECT 65

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2901 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.5.2025 che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2901 final.

---

All.: C(2025) 2901 final

Bruxelles, 23.5.2025  
C(2025) 2901 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 23.5.2025**

**che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio  
individuando le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e  
l'elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2025) 932 final}

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il 29 giugno 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ("regolamento Industria a zero emissioni nette"). Il regolamento istituisce un quadro normativo inteso ad assicurare all'Unione l'accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette espandendo la capacità produttiva e le filiere.

A sostegno dell'attuazione, il regolamento (UE) 2024/1735 conferisce alla Commissione europea il potere di stilare un atto delegato per modificare l'allegato, che elenca i prodotti finali e i componenti specifici considerati principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette. L'obiettivo del presente regolamento delegato è modificare l'allegato e individuare, per ciascuna sottocategoria delle tecnologie a zero emissioni nette, i componenti più utilizzati.

Tutti i componenti elencati nel presente regolamento delegato sono considerati principalmente utilizzati per la produzione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette. Ad essi si applicano pertanto le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2024/1735, in particolare quelle del capo II ("Condizioni favorevoli per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette"). I componenti che non figurano nel presente regolamento delegato possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 qualora, sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare (ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take) che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Come disposto dall'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1735, l'elenco dei componenti principalmente utilizzati stabilito nel presente regolamento delegato si basa su una valutazione esaustiva e su un'analisi metodologica delle catene di approvvigionamento, tenendo conto, in particolare, della disponibilità sul mercato, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici. La valutazione era intesa a individuare, per quanto possibile, i prodotti finali e i componenti specifici fabbricati e commercializzati dalle imprese che, essendo essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, è ragionevole ritenere che siano "sempre principalmente utilizzati". La valutazione è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD aaaa/xxxx [*SWD 2025/932 – OP: inserire il riferimento*]<sup>1</sup>, che illustra la metodologia stabilita sulla base degli aspetti pertinenti del regolamento (UE) 2024/1735. La metodologia, che presenta in particolare alcune modalità pratiche per applicare i criteri definiti nel regolamento quali "specifico", "disponibilità sul mercato", "sempre principalmente utilizzato" ed "essenziale", è poi applicata a tutte le tecnologie a zero emissioni nette al fine di individuare i prodotti finali e specifici componenti essenziali che possono ragionevolmente essere considerati utilizzati principalmente per le tecnologie a zero emissioni nette.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La decisione di modificare l'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 al fine di individuare i prodotti finali e i componenti principalmente utilizzati per le tecnologie a zero emissioni nette è stata oggetto di un intenso processo di consultazione. La Commissione ha consultato i propri

---

<sup>1</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Assessment of net-zero technologies and their supply chains (SWD(2025) 932) [*OP: inserire il riferimento*].

esperti, i portatori di interessi dei settori delle tecnologie a zero emissioni nette e gli Stati membri in varie fasi della preparazione dell'atto delegato; in particolare lo ha stilato in consultazione con il gruppo di esperti sulle tecnologie e le catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette (E03968).

Alla prima riunione del gruppo di esperti la Commissione ha presentato la metodologia per la scelta dei componenti e ne ha spiegato l'applicazione utilizzando esempi da tre settori: il solare fotovoltaico, l'energia oceanica e l'energia geotermica. Si sono tenute anche riunioni informali online con gli Stati membri, durante le quali sono stati discussi aspetti più tecnici delle tecnologie a zero emissioni nette. In seguito a questa prima serie di riunioni la metodologia e la sua applicazione iniziale sono state modificate per tenere conto delle posizioni degli Stati membri.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato nel gennaio del 2025 per un periodo di quattro settimane, durante il quale sono pervenuti 158 contributi, per lo più da imprese e associazioni di categoria. I portatori di interessi hanno proposto di aggiungere altri componenti all'elenco e, in alcuni casi, hanno suggerito termini alternativi per i componenti che già vi figurano. Tutti i riscontri ricevuti sono stati esaminati attentamente dalla Commissione. Per raccogliere i contributi degli Stati membri è stata organizzata una seconda riunione del gruppo di esperti, sulla scorta della quale l'atto delegato è stato modificato e circa 50 componenti sono stati aggiunti all'elenco.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1735 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 44 per modificare l'allegato sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4 del regolamento, al fine di individuare le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie.

Il presente regolamento delegato è costituito di due articoli: il primo modifica l'allegato e il secondo contiene le disposizioni sull'entrata in vigore.

L'allegato dispone, per ciascuna tecnologia a zero emissioni nette, le sottocategorie aggiornate e l'elenco dei prodotti finali e dei componenti specifici utilizzati per le tecnologie a zero emissioni nette. L'elenco dei prodotti finali ha mero scopo esplicativo ed è inteso a precisare il contesto dell'elenco dei componenti specifici utilizzati per le tecnologie a zero emissioni nette.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.5.2025

## **che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico che migliora la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, rafforzando la capacità dell'Unione di produrre, diffondere e innovare in questo settore.
- (2) L'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce un elenco non esaustivo dei componenti specifici che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette.
- (3) I componenti e i macchinari che non figurano nell'elenco possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 qualora, sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
- (4) La Commissione ha effettuato una valutazione globale, basata su un'analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. La valutazione è stata svolta tenendo conto in particolare della disponibilità commerciale dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici.
- (5) Per individuare i componenti considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette sono stati utilizzati quattro criteri: la loro natura specifica; la loro disponibilità commerciale; il fatto che siano sempre principalmente utilizzati per quella produzione; e il loro carattere essenziale. Innanzitutto ogni tecnologia a zero emissioni nette e, se del caso, ogni sottocategoria, è stata definita con più precisione applicando i criteri di cui sopra e in linea con le definizioni delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al regolamento (UE) 2024/1735. Successivamente ogni sottocategoria è stata analizzata per individuare i componenti

---

<sup>2</sup> GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>.

che rispondono ai quattro criteri. I componenti che rispondono ai criteri sono stati considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

(6) È opportuno aggiungere una colonna "Prodotti finali" nell'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell'elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell'allegato.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.5.2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*